



Riferimento/Numero d'incarto: K423-0383

Rapporto esplicativo sulla revisione totale dell'ordinanza del DATEC sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori

1	Situazione iniziale	2
2	La regolamentazione in dettaglio	2
	Titolo dell'ordinanza.....	2
	Art. 1 Ammontare della tassa	3
	Art. 2 Abrogazione del diritto previgente.....	3
	Art. 3 Entrata in vigore.....	3

Rapporto esplicativo sulla revisione totale dell'ordinanza del DATEC sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori (RS 814.670.1)

1 Situazione iniziale

Il 1° febbraio 2011 è entrata in vigore la modifica dell'allegato 2.15 «Pile» dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81). L'allegato disciplina fra l'altro il finanziamento del riciclaggio di pile mediante una tassa di smaltimento anticipata (TSA) obbligatoria.

Finora, la TSA era applicata solo alle pile ad uso domestico fino a un peso di 5 chilogrammi. Dal 1° gennaio 2012, la tassa viene estesa a tutti i tipi di pile (suddivise fra pile portatili, pile per autoveicoli e pile industriali). La TSA applicata a tutti i tipi di pile è già stata fissata e approvata nell'ORRPChim vigente.

L'ORRPChim prevede che il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) fissi l'ammontare della TSA per i singoli tipi di pile e che tale importo sia compreso fra 0,1 e 7 franchi al chilogrammo. Il presente disegno di ordinanza è una revisione totale dell'ordinanza del DATEC del 29 novembre 1999 sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori (RS 814.670.1).

La TSA è amministrata da un'organizzazione privata. Fino al 2016 l'amministrazione dei proventi della TSA rimarrà affidata all'associazione INOBAT (organizzazione d'interesse per lo smaltimento delle pile). Conformemente alle disposizioni per i bandi di concorso dell'OMC, il mandato è limitato a un massimo di cinque anni. La Confederazione, rappresentata dall'Ufficio federale dell'ambiente, esercita l'alta vigilanza nei confronti delle organizzazioni private.

2 La regolamentazione in dettaglio

Titolo dell'ordinanza

L'ordinanza del DATEC sarà ora denominata «ordinanza sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile». I termini «e accumulatori» che completavano l'ordinanza vigente sono stati stralciati. La ragione di tale modifica è da ricercarsi nel fatto che nell'allegato 2.15 ORRPChim il termine generale «pile» viene ora utilizzato per entrambi i concetti di «pile e accumulatori».

Art. 1 Ammontare della tassa

Finora la TSA era applicata solo alle pile ad uso domestico fino a un peso di 5 chilogrammi. Dal 1° gennaio 2012, la tassa verrà estesa a tutti i tipi di pile. Il relativo obbligo è disciplinato nell'allegato 2.15 «Pile» dell'ORRPChim vigente. L'articolo 1 capoverso 1 determina l'ammontare della tassa per ogni tipo di pila. Nell'allegato 2.15 (in accordo con la legislazione europea corrispondente) si procede alla seguente distinzione:

- pile portatili;
- pile per autoveicoli (pile per l'accensione di autoveicoli);
- pile industriali.

L'ammontare della tassa distinto per tipo è stato definito in base ai costi del riciclaggio delle singole pile. I costi insorgono al momento della raccolta, del trattamento e dell'eliminazione delle sostanze nocive (p. es. del mercurio), dei ricavi possono provenire dalla valorizzazione dei metalli recuperati (p. es. piombo, zinco). Per la determinazione dell'ammontare della tassa si è tenuto conto di questi aspetti.

Dato che i diversi tipi di pile sono prodotti e utilizzati nelle più svariate categorie di peso, per l'attuazione pratica dell'ordinanza si deve procedere a una conversione del chilogrammo dell'ammontare della tassa in un ammontare della tassa per ogni diverso tipo di pila. Nell'articolo 1 capoverso 2, l'organizzazione privata che amministra i proventi della TSA è tenuta a pubblicare un tariffario con l'ammontare della tassa conteggiato per ogni tipo di pila. In pratica, l'organizzazione incaricata deve semplicemente attivare il tariffario sul proprio sito.

Art. 2 Abrogazione del diritto previgente

La revisione totale dell'ordinanza del 29 novembre 1999 sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori ne implica l'abrogazione con l'entrata in vigore del nuovo testo.

Art. 3 Entrata in vigore

L'entrata in vigore della nuova ordinanza sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile deve essere fissata al 1° gennaio 2012 dato che, secondo l'allegato 2.15 «Pile» ORRPChim, la TSA viene applicata a tutti i tipi di pile a partire da tale data.